













Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Scolastico Comprensivo "G. Romanino" Via Ripa, 2 - 25040 Bienno (Bs) C.F.: 90011950178 Tel. 0364 40062

e-mail: <u>bsic83700x@istruzione.it</u> - pec: <u>bsic83700x@pec.istruzione.it</u>

Oggetto: Contratto del personale esperto, nell'ambito del progetto "Percorsi di formazione sulla transizione digitale" - Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza, finanziato dall'unione europea – missione 4: istruzione e ricerca Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (D.M. 66/2023). "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale" (D.M. 66/2023)".

CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-42193

TITOLO: Mettiamoci in campo

CUP: G64D23008010006

Codice Univoco Ufficio UFFYSW

TRA

L'Istituto Comprensivo "G. Romanino" che di seguito per brevità verrà denominato Istituto, con sede in Bienno (BS) Via Ripa, 2 legalmente rappresentato dalla Dirigente Scolastica Loredana Rizza nata a Breno (BS) il 31/12/1965 abilitata alla sottoscrizione del presente atto,

(a seguire anche «Istituto» o «Stazione Appaltante»)

Ε

Il Dott. Lascioli Andrea nato a (....) il C.F. e residente a in via n...... (a seguire anche «Affidatario»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii e gli artt. 2222 e segg. c.c.; (a seguire, anche «Contratto»).

Art. 1 (Premesse)

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, come da decreto di nomina prot. 4003/2024- 7.8 del 05/08/2024

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

L'oggetto del Contratto è la realizzazione di un corso di 10 ore dal titolo "I correlati neurali dell'ansia: l'uso del digitale e la consapevolezza del limite come strumento di crescita!".

Compito dell'esperto:

- Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal percorso formativo;
- Partecipare agli incontri per l'organizzazione dei percorsi formativi presso l'Istituto;
- Predisporre materiali e attività didattiche necessari agli incontri formativi;
- Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto, in base al calendario stabilito dalla Scuola conferente;
- Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale;
- Ogni altra attività di competenza, richiesta dalla realizzazione del percorso formativo e dalla piattaforma gestionale.
- Cooperare nell'organizzazione strutturale dei corsi sulla piattaforma Scuola Futura o altre piattaforme; inserire e gestire i materiali propedeutici agli incontri in presenza, i materiali di supporto all' attività in presenza e on line, i forum di discussione e di partecipazione dei corsisti, le risorse atte a raccogliere l'attività di esercitazione e dello studio individuale dei corsisti; le risorse utili alla raccolta dei materiali prodotti dai corsisti;
- predisporre la programmazione iniziale e un report finale sull'attività formativa svolta;
- rispettare il calendario e gli orari programmati;
- rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di privacy;
- rispettare e certificare, nell'espletamento dei propri compiti, il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio del "Do No Significant Harm", DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Art. 3 (Durata del Contratto)

L'espletamento del Servizio ha una durata dalla sottoscrizione fino al termine delle ore pattuite ovvero fino al 30/05/2025. Il Servizio dovrà essere effettuato nel rispetto del cronoprogramma, delle milestone e dei target del PNRR e dovrà essere completato entro e non oltre la data di chiusura del finanziamento.

Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né

ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4 (Modalità e luogo di esecuzione dell'affidamento)

L'esperto si impegna a prestare la propria opera in PRESENZA nelle ore e nei giorni stabiliti con i referenti del progetto. Il corso avrà luogo presso la sede dell'istituto in via Ripa n. 2 Bienno.

Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR)

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Linea di investimento 2.1. Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

L'Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispetto di milestone e target della Missione consistenti nel nr definito dal MIM di docenti e studenti formati. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione del Servizio al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione di milestone e target sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate prorogate ovvero si impegna al conseguimento degli obiettivi secondo la durata prevista nel cronoprogramma.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l'Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.

Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l'Affidatario si impegna altresì:

- durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento
 tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a
 comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante
 l'adozione di azioni correttive:
- a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;
- a consegnare all'Amministrazione Contraente specifici prodotti o outputs attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Linea di investimento 2.1. Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, l'Affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, l'Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad € 1.220,00 (milleduecentoventi/00) omnicomprensivo come da UCS in istruzioni operative.

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio.

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate. Il pagamento della fattura è subordinato all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 7 (Responsabilità dell'Affidatario)

L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

Il RUP potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.

Art. 9 (Divieto di cessione del Contratto)

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 10 (Recesso)

Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.

Art. 11 (Risoluzione del Contratto)

Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.

In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 12 (Clausole risolutive espresse)

Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- accertamento da parte dell'Istituto della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Affidatario, durante l'esecuzione in via di urgenza del Contratto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020;
- cessazione dell'attività in capo all'Affidatario;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano

comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

- sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
- affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall'Istituto;
- applicazione di penali, da parte dell'Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- mancato espletamento del servizio tale da compromettere il rispetto delle milestone e dei target del PNRR;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente Contratto; Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 13 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.

- In particolare, l'Affidatario si obbliga: a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto il conto corrente indicato all'art. 6;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
- a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
 fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di
 immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva
 alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
- a inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) relativi al presente affidamento;
- a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della L. n. 136/10);

a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

Art. 14 (Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Si precisa che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955).

Art. 15 (Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di BRESCIA, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 16

(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto IC BIENNO.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è nominato quale «Responsabile del trattamento»

ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «GDPR») sulla

protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i

dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si

il Servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.

Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali

necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione

della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui

al GDPR e al D.Lgs. n. 196/2003, come riformato dal D.Lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021,

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/2021, (di seguito, anche «Codice della Privacy»), nonché dei

provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni

impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a

effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.

Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del

presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione

dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («privacy by design»), nonché adottare misure

tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di

necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario

al raggiungimento delle stesse («privacy by default»).

Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di

trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale

salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Art. 17 *(varie)*

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice

civile.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'esperto

F.to Dott. Lascioli Andrea

La Dirigente Scolastica

F.to Dott.sssa Loredana Rizza